

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 19 maggio 2011, presso la sede dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia si sono incontrate:

per ASCOM, il direttore Fabrizio Mulas

per FISASCAT-CISL, il segretario generale Alberto Pluda

Le Parti, come sopra rappresentate,

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 47, della Legge n°220/2010 (*c.d. legge di stabilità*) ha dato attuazione all'art.53, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010 n°78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n°122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- la Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011 ha fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione, per il periodo di imposta 2011, dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
- Federalberghi, Fipe, Faim e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio - imprese per l'Italia, Federreti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

CONCORDANO

di mettere in campo opportune sinergie con lo scopo di raggiungere, formalizzare, redigere e sottoscrivere, per le imprese associate ad ASCOM che ne facessero richiesta, intese e/o accordi aziendali diretti al perseguimento di quanto previsto nella premessa del presente accordo quadro.


Letto, confermato e sottoscritto.

FISASCAT-CISL

ASCOM BRESCIA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Pluda', written over a horizontal line.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Mulas', written over a horizontal line.

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, _____ presso la sede dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia si sono incontrate:

per (Azienda) il signor

per ASCOM il signor

per FISASCAT CISL

Le Parti, come sopra rappresentate,

visti

- l'art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010 (*c.d. legge di stabilità*);
- la Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011;
- l'accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività sottoscritto da Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio - imprese per l'Italia, Federreti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil;

concordano che

per l'anno 2011, le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, applicata dalle imprese aderenti all'ASCOM, sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata Circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o dall'accordo quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro notturno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL Turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) ed erogati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e per tutto l'anno, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.

L'azienda applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale.

Pertanto i relativi trattamenti economici daranno luogo per l'anno 2011 ai benefici previsti dalla citata legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda

ASCOM

FISASCAT-CISL